

RELAZIONE TECNICA DI PASSAGGIO

L'articolo 1 individua gli obiettivi generali e i principi del decreto, stabilendo il preminente interesse nazionale nell'approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche e la necessità di garantire su tutto il territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi del Regolamento (UE) 2024/1252. L'articolo, nel definire gli ambiti di intervento e i criteri che devono orientare l'azione amministrativa, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 2 prevede che, quando è presentata alla Commissione UE una domanda di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *integrato dal Ministro della difesa, dall'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ove istituita, e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*, si pronuncia sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi entro 60 giorni. In caso di mancato rispetto dei predetti termini, resta ferma la disciplina prevista dalla legge 241/1990. Nel caso di progetti sulla terraferma la determinazione del CITE è adottata sentita la Regione. **Il comma 1 e 2** del presente articolo hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. **Il comma 3** stabilisce, invece, che dalla data in cui sono riconosciuti come strategici dalla Commissione UE i progetti assumono la qualità di "progetti di pubblico interesse nazionale e le opere e gli interventi necessari alla loro realizzazione sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti". Tale qualificazione non comporta alcun accesso a forme di finanziamento particolari o a fondi e pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3 e l'articolo 4 istituiscono presso le Direzioni generali competenti del Mase i seguenti punti di contatto:

- a) uno per i progetti strategici di "estrazione",
- b) uno per i progetti strategici di "riciclaggio".

Si prevede che il proponente presenti l'istanza per il rilascio di ogni titolo abilitativo al punto di contatto che è tenuto a trasmettere la stessa al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. La disposizione, in linea con uno degli obiettivi del Regolamento (UE) 2024/1252, individua presso le Direzioni generali competenti i relativi punti di contatto che hanno l'obiettivo di facilitare e coordinare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relativi alle materie prime critiche strategiche e di agevolare il rapporto con il promotore del progetto. Le Direzioni generali competenti del MASE svolgono già i predetti compiti. Inoltre, il comma 7 dell'articolo 4 per lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 3 e 4, detta specifiche disposizioni sul conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia, come dettagliato più avanti. Pertanto, dall'attuazione degli articoli in esame, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Si stabiliscono, inoltre, i termini di durata dei relativi procedimenti, riducendoli rispetto a quelli previsti dal Regolamento (UE) 2024/1252, a 18 mesi per l'estrazione e 10 per il riciclaggio. Si riducono rispettivamente a 16 mesi e a 8 mesi, i termini per il rilascio dei titoli abilitativi riferiti a progetti strategici per i quali sono pendenti i procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento,



e si prevede la proroga (non superiore a tre mesi) dei termini massimi individuati in caso di circostanze eccezionali. **L'articolo 3 prevede, al comma 6** che i termini previsti dal DPR 382/1994 per il rinnovo delle concessioni di coltivazione sono dimezzati e comunque non possono essere superiori a 10 mesi.

Si tratta di disposizioni di carattere procedimentale, essendo volte a definire termini amministrativi con l'obiettivo di accelerare, in linea con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2024/1252, i vari procedimenti previsti per il rilascio dei diversi titoli abilitativi. Le disposizioni, quindi, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3, comma 7, prevede che entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e **il trattamento** dei materiali, per la produzione e trasmissione dell'energia, ed in genere per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza della miniera, sono considerate di pubblica utilità e sono considerate indifferibili e urgenti e che la concessione comporta, ove richiesto dal concessionario, vincolo preordinato all'esproprio in variante agli strumenti di programmazione generale urbanistica ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. La dichiarazione di pubblica utilità e del carattere di indifferibilità e urgenza non determina alcun accesso a finanziamenti o fondi, per cui la disposizione ha carattere ordinamentale. **Il comma 8** si limita a precisare che i titoli abilitativi alla realizzazione di progetti di estrazione mineraria nei fondali marini sono rilasciati sulla base del programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche di cui all'articolo 10. **Il comma 9** fa salve le competenze delle Regioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nelle attività estrattive, **ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**, e, in materia di estrazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382. Le disposizioni, di carattere procedurale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 4, i commi da 1 a 6 sono disposizioni (come chiarito e definito sopra) che hanno un carattere ordinamentale avendo l'obiettivo di introdurre tempi certi di definizione dei procedimenti amministrativi e, in sostanza, accelerare le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi in materia di riciclaggio. Si tratta di disposizioni che non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto **al comma 7** si prevede la possibilità del Ministero dell'ambiente di conferire al massimo due incarichi dirigenziali di livello generale in deroga al limite percentuali di cui all'articolo 19, comma 4, del TUPI. L'applicazione delle eventuali deroghe ai limiti percentuali per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che ai relativi oneri si fa fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 7-bis prevede che, per lo svolgimento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato a indire procedure concorsuali pubbliche nel biennio 2024-2025 e ad assumere in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, nell'ambito della vigente dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di venti unità di personale da inquadrare nell'Area Funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni Centrali. Nelle more della conclusione delle predette procedure concorsuali, il Ministero dell'ambiente e



della sicurezza energetica può avvalersi di un contingente di venti unità di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, a esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Si rappresenta di seguito il costo complessivo pro-capite del personale riconducibile all'area dei funzionari, comprensivo del trattamento accessorio e dell'incremento retributivo relativo al prossimo rinnovo contrattuale stimato nel 5,78% (CCNL 2022-2024).

Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità amm.ne	Trattamento economico accessorio (lordo dip.)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessori a)	Retribuzione e pro-capite totale (fondamentale e accessorio – lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	Retribuzione totale pro-capite lordo Stato – con incr. contr. 5,78% CCNL 2022-2024	N. unità	Oneri 2024 (rateo 4/12)	Oneri complessivo (a regime dal 2025)
23.501,93	1.958,49	4.528,68	4.637,54	13.026,29	47.652,93	2.754,34	50.407,27	20	336.048,47	1.008.145,40

Per la copertura dei costi assunzionali è autorizzata una spesa pari a euro 336.049 per l'anno 2024 e pari a euro 1.008.146 annui a decorrere dall'anno 2025. La spesa stimata per il 2024 è relativa all'ultimo quadrimestre dell'anno, considerata la possibilità di avvalersi anche di personale in comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni nelle more delle procedure concorsuali.

A ciò si aggiunge il costo dei buoni pasto annuali calcolati su n. 220 giornate lavorative utili per un importo complessivo di € 1.540 annuo pro-capite per i buoni pasto annuali; per 20 unità viene pertanto calcolata una spesa annua complessiva pari a 30.800 euro. Per il 2024 viene stimata una spesa di 10.267 euro relativa all'ultimo quadrimestre dell'anno, considerata la possibilità di avvalersi anche di personale in comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni nelle more delle procedure concorsuali.

Unità	giorni	Buoni pasto annuali pro capite (spesa complessiva)	Rateo 2024 (4/12)	Complessivo annuo a decorrere dal 2025
20	220	1.540,00 €	10.266,67 €	30.800,00 €

I costi di gestione per l'organizzazione di una procedura concorsuale, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 20 (venti) funzionari possono essere stimati in € 72.100 per l'anno 2024, sulla base di procedura analoga gestita da Formez per 67 funzionari da assumere presso AGID.



In sintesi, i costi fissi e variabili, quest'ultimi rapportati in misura % alle 20 unità da assumere, si determina, arrotondando per eccesso, il costo stimato:

<i>% costi convenzione rapportati a 4 unità. Peso %</i>	<i>_20/67</i>	<i>29,85%</i>
<i>costi fissi</i>		
<i>customizzazione piattaforma Inpa</i>	<i>5.000,00 €</i>	
		<i>1.492,50 €</i>
<i>costi variabili</i>		
<i>servizi prove scritte</i>	<i>211.967,76 €</i>	<i>63.272,38 €</i>
<i>progettazione</i>	<i>4.500,00 €</i>	<i>1.343,25 €</i>
<i>Help desk</i>	<i>3.600,00 €</i>	<i>1.074,60 €</i>
<i>Attività e servizi trasversali</i>	<i>6.000,00 €</i>	<i>1.791,00 €</i>
<i>Costi generali</i>	<i>10.183,91 €</i>	<i>3.039,90 €</i>
	<i>241.251,67 €</i>	<i>72.013,62 €</i>
<i>Arrotondamento per eccesso</i>		<i>72.100,00 €</i>

In sintesi i costi riguardano: servizi per la ricezione delle domande, servizi per le prove scritte e per la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati, locazione sedi concorsuali individuate per lo svolgimento della prova, fornitura applicativi e strumentazione informatica, ecc .

La procedura di reclutamento tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici di altre pubbliche amministrazioni non comporta invece alcun costo di gestione.

Con riferimento ai costi di funzionamento, si fornisce una quantificazione delle voci di spesa più significative necessarie all'approntamento delle postazioni lavorative delle citate 20 nuove unità di personale.



Si stima un importo di euro 1.400,00 per materiale informatico ed ulteriori euro 730,00 per mobili ed arredi, per complessivi euro 2.130,00 pro-capite ed un totale di euro 42.600,00 per l'anno 2024 per l'intero contingente, come dettagliato nel prospetto che segue:

<i>Voci di costo per postazione</i>	<i>Importi</i>
<i>Materiale informatico – PC Portatile</i>	<i>€ 1.400,00</i>
<i>Arredi (Scrivania-Sedia-Cassettiera-Armadietto)</i>	<i>€ 730,00</i>
<i>Totale per postazione</i>	<i>€ 2.130,00</i>
<i>Totale per 20 postazioni</i>	<i>€ 42.600,00</i>

Il comma 7-ter dispone che agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a euro 461.016 per l'anno 2024 e ad euro 1.038.946 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che presenta le necessarie disponibilità.

L'articolo 5 attribuisce all'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, anche le competenze di Punto di contatto unico nazionale per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti strategici che prevedono la trasformazione di materie prime critiche strategiche. In particolare, il **comma 1** stabilisce che il promotore del progetto presenta la domanda all'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti che la trasmette, entro 10 giorni, al Comitato tecnico di cui all'articolo 6 e alla competente direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy. Sia l'Unità di missione che la Direzione generale competente per le materie prime critiche svolgono già funzioni analoghe in materia di investimenti, di assistenza alle imprese, di rilascio di autorizzazioni. Non si tratta, dunque, di attribuzione di nuove competenze e sia l'Unità di missione che la Direzione generale provvedono, pertanto, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Peraltro, ci si attende un numero di progetti strategici di raffinazione non superiore a due / tre per anno che non determinano, dunque, alcun aggravio nello svolgimento delle ordinarie attività amministrative che sono svolte. Il **comma 2** prevede che l'autorizzazione unica sia rilasciata dalla competente direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy entro un termine che non supera i 10 mesi. Il comma 2, inoltre, individua misure di semplificazione volte ad accelerare le procedure nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione, nel quale confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, assenso. Si prevede, infine, l'applicazione dell'articolo 13, comma 6 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, che stabilisce che la predetta autorizzazione unica tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione. Il comma contiene misure di semplificazione che hanno un carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infine, i **commi 3** (riferiti ai procedimenti già avviati prima del riconoscimento del progetto come strategico)



e 4 (riferiti alla proroga) definiscono i termini massimi di durata dei procedimenti. Il **comma 5** prevede che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'amministrazione *competente* provvede alle attività previste dal medesimo articolo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 6 istituisce il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche. I **commi da 1 a 3** stabiliscono i compiti e le funzioni attribuite al predetto Comitato. Il **comma 4**, in particolare, chiarisce che il Comitato ha il compito di orientare e facilitare i promotori dei progetti durante le attività riguardanti tutte le diverse fasi della catena del valore, ossia, l'estrazione, la trasformazione e il riciclo. Il **comma 5** definisce la composizione del Comitato del quale fanno parte due rappresentanti ciascuno del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, oltre ai rappresentanti dei medesimi Ministeri che partecipano al Board europeo per le materie prime critiche di cui all'articolo 35 del Regolamento (UE) 2024/1252. Fanno, altresì, parte del Comitato tecnico un rappresentante di ISPRA, designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, un rappresentante dei soggetti gestori del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 designato dal Ministro delle imprese e del made in Italy, *tre* rappresentanti della Conferenza unificata di cui *due nominati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano tra i rappresentanti delle stesse*. Il **comma 6** prevede che per la partecipazione al Comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. Sul punto si precisa che il Comitato tecnico è destinato a svolgere le funzioni del tavolo tecnico materie prime critiche di cui al decreto MIMIT-MASE del 15 settembre 2022 che, conseguentemente, verrà soppresso. Il tavolo tecnico, rispetto al quale non era stato previsto alcuno stanziamento di risorse, del resto si è riunito soltanto poche volte. L'obiettivo della disposizione in esame è quello di rafforzare, invece, i compiti che erano stati assegnati al predetto tavolo, mediante l'istituzione di uno specifico Comitato, con una composizione più ampia, che meglio persegue gli obiettivi generali previsti dal Regolamento (UE) 2024/1252.

Il comma 7 prevede che le funzioni di segreteria tecnica del Comitato sono svolte dalla Direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy competente per le materie prime critiche. La dotazione organica del Ministero delle imprese e del made in Italy è incrementata di dieci unità di personale, da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto funzioni centrali. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi di un contingente massimo di dieci unità di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Per quello che riguarda i costi indiretti di funzionamento dell'ufficio, si evidenzia che saranno utilizzate le risorse strumentali già presenti all'interno del Ministero. Per i costi diretti derivati dall'autorizzazione d'incremento del personale, sono utilizzati i dati di seguito riportati:



MINISTERO DELLE IMPRESE E MADE IN ITALY	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessorio)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITALE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2024 (5 mesi)	Onere complessivo (a regime dal 2025)
Furzionari	23.501,93	1.958,49	4.528,68	4.213,13	12.887,51	47.089,74	2.721,79	49.811,53	10	207.548,04	498.115,30

	Onere annuale unitario calcolato su 220 giornate lavorative	Unità	Onere 2024 (5 mesi)	Onere complessivo (a regime dal 2025)
Buoni pasto	1.540,00	10,00	6.416,67	15.400,00

	Onere 2024 (5 mesi)	Onere complessivo (a regime dal 2025)
Oneri assunzionali	207.549,00	498.116,00
Buoni pasto	6.417,00	15.400,00
TOTALE	213.966,00	513.516,00

Alle somme sopra riportate, sono aggiunti euro 1.540,00 per i buoni pasto annuali per ciascuna unità, calcolati su n. 220 giornate lavorative utili.

Considerando la possibilità di avvalersi anche di personale in comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni nelle more delle procedure concorsuali è stato previsto un rateo per l'anno 2024 dal 1 agosto 2024.

Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di personale pari a euro 207.549 per l'anno 2024 e pari a euro 498.116 annui a decorrere dall'anno 2025 e di euro 6.417 per l'anno 2024 ed euro 15.400 annui a decorrere dall'anno 2025 per l'erogazione dei buoni pasto.

Agli oneri derivanti, pari a euro 213.966 per l'anno 2024 e euro 513.516 annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy che reca le occorrenti disponibilità di bilancio.

L'articolo 7 prevede al **comma 1** misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche, escludendo la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente quando la ricerca è effettuata con specifiche modalità individuate dalla disposizione. **In particolare, la lettera d) prevede il prelievo di campioni in gallerie o aree minerarie preesistenti e la lettera h-bis) il campionamento ed analisi del contenuto minerale di fluidi geotermici in pozzi e perforazioni esistenti tramite utilizzo delle migliori tecniche disponibili.** La disposizione è di carattere procedurale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. **Il comma 2** prevede che il permesso



di ricerca sia comunicato al punto di contatto per i progetti strategici di “estrazione” e “riciclaggio”, che a sua volta provvede a comunicarlo al Comitato tecnico. **Le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca di cui al comma 1 e sul rispetto dei requisiti ivi previsti sono svolte dagli enti territoriali competenti in materia di attività estrattive, dall'ISPRA e dalla Sovrintendenza territorialmente competente, ciascuno per i profili di rispettiva competenza;** nel caso di irregolarità i suddetti enti provvedono ad interrompere il progetto. Infine, il **comma 3** statuisce che gli oneri connessi alle attività di controllo e verifica di cui al comma 2 effettuate dall'ISPRA sono a carico del ricercatore sulla base di specifiche tariffe definite con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,** che stabilisce anche le modalità di riscossione. La Sovrintendenza competente **e gli enti territorialmente competenti in materia di attività estrattive** provvedono ai controlli di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Conseguentemente, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 8 istituisce una aliquota di produzione in materia di giacimenti minerali. Il titolare della concessione è tenuto a corrispondere annualmente il valore di un'aliquota del prodotto pari ad una percentuale compresa tra il 5% e il 7% in favore dello Stato per i progetti a mare, nonché in favore dello Stato e della Regione sul cui territorio il giacimento insiste per i progetti su terraferma. Sul punto si precisa che l'aliquota del 5-7% è unica sia per lo Stato e per le Regioni. Le somme versate in favore dello Stato confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 per sostenere investimenti nella filiera delle materie prime critiche strategiche per la Nazione. Le somme in favore della Regione sono versate direttamente alla stessa. L'obiettivo dell'intervento si rende necessario al fine di stimolare la crescita e il rilancio delle attività di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche e in modo da implementare gli investimenti necessari all'approvvigionamento delle filiere produttive strategiche nazionali. Il **comma 2** dispone che l'entità delle aliquote di cui al comma 1, le modalità di calcolo della stessa, le modalità di assegnazione allo Stato per i progetti a mare, ferma restando la destinazione di cui al comma 1, secondo periodo e le modalità di riparto degli introiti di cui al comma 1 tra lo Stato e le Regioni sul cui territorio il giacimento insiste per i progetti su terraferma, le eventuali destinazioni delle somme assegnate alle Regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità e dei territori locali, nonché le eventuali esenzioni riconoscibili nei primi cinque anni dall'avvio del progetto, sono definite con un decreto adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di intesa con la Conferenza Unificata. Si precisa che le eventuali misure compensative riguarderanno solo la quota regionale dal momento che la quota statale è tutta destinata al Fondo di cui all'articolo 4 della legge 206 del 2023. Il **comma 3** chiarisce che le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle concessioni già rilasciate al momento dell'entrata in vigore del decreto né ai rinnovi di dette concessioni ove previste dall'originario titolo. In generale, si chiarisce che le risorse sono in aggiunta a quanto già assegnato alle Regioni per le concessioni precedenti.

L'articolo 9, al fine di incrementare il recupero di materie prime critiche, prevede che le disposizioni di cui al Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 siano estese anche alle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, incluse le strutture abbandonate, per promuovere le attività connesse alle concessioni minerarie. Prevede una serie di interventi di modifica al d.lgs. 117/2008 introducendo un articolo 5-bis, che istituisce un Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici. Il



primo comma introduce, in particolare, l'articolo 5-bis nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, la possibilità, per un soggetto aspirante concessionario di un sito abbandonato e/o chiuso, il cui titolo concessorio abbia perso efficacia, di recuperarlo in seguito all'elaborazione di uno specifico "Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici" che dimostri la sostenibilità economica ed ambientale dell'intero ciclo di vita delle operazioni, nonché la coerenza con le azioni previste dal progetto di bonifica. Il "Piano di recupero" indica anche gli eventuali interventi finalizzati a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente e deve essere aggiornato con le relative informazioni di rischio strutturale e ambientale-sanitario. L'elaborazione del Piano non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non incide sui procedimenti di bonifica nei siti contaminati.

L'articolo 9-bis, al fine del raggiungimento degli obiettivi al 2030 fissati dal regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 in tema di riciclo, apporta, al comma 1, talune modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. In particolare, la lettera a), in relazione all'attività di vigilanza e controllo sui sistemi collettivi che gestiscono rifiuti di pannelli fotovoltaici, prevede che i Ministeri di riferimento possano avvalersi della Società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. Le amministrazioni interessate potranno esercitare tale facoltà con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La lettera b), punto 1) differisce dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, per i quali sia stato già avviato il processo di trattenimento delle quote a garanzia, possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo nonché di inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione. Si tratta, pertanto, di una norma a carattere ordinamentale, priva di effetti per la finanza pubblica.

Con riferimento alla lettera b), numero 2), la modifica al comma 1 dell'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 49/2024 ivi contenuta si rende necessaria in considerazione del fatto che le istruzioni operative di cui al medesimo articolo 24-bis vanno a disciplinare anche le procedure per l'adesione ai sistemi collettivi da parte dei soggetti responsabili degli impianti. Tali disposizioni, a carattere ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 prevede che le attività derivanti dalle modifiche di cui al comma 1 sono svolte dal GSE, nell'ambito di quelle allo stesso già attribuite, con le risorse finanziarie, umane e strumentali destinate allo scopo a legislazione vigente. Infatti il GSE già svolge, nell'ambito delle materie di propria competenza, attività che riguardano la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici. Tali attività rientrano, pertanto, nel novero di quelle già attribuite al GSE e suscettibili di essere svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 10 contiene la disciplina del Programma di esplorazione nazionale che, come previsto dal Regolamento UE 2024/1252, deve essere adottato da ciascun Stato membro entro il 24 maggio 2025 e sottoposto a riesame quinquennale. Il Programma di esplorazione è finalizzato a definire la mappatura dei minerali, la composizione chimica dei terreni e contiene altresì le attività di indagine geo-scientifiche e di esplorazione, svolte con tecniche non invasive e secondo i più moderni standard di esplorazione e ricerca, e che non sono sottoposte a valutazione e alle autorizzazioni ambientali. **Il primo comma** prevede che la competenza a elaborare il suddetto Programma è attribuita all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)-Servizio Geologico d'Italia, sulla base di una convenzione, stipulata con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che riporta l'indicazione *di obiettivi intermedi e finali* e il



cui mancato raggiungimento comporta la revoca dell'affidamento e del relativo finanziamento (**comma 2**). Il **comma 4** prevede che Ispra possa avvalersi di competenze esterne nell'ambito dei finanziamenti disposti al successivo comma 9. Il **comma 6** stabilisce che il CITE provveda ad approvare il Programma, che è pubblicato sul sito web del *MIMIT, del MASE, nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente interessate*, mentre il **comma 7** stabilisce che la Carta mineraria aggiornata, sulla base del Programma, sia pubblicata sul sito di ISPRA entro il 24 maggio 2025. Infine, il **comma 8 prevede che ISPRA** entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto provvede alla rielaborazione dei dati delle indagini geognostiche esistenti inclusi i dati derivanti dalla bibliografia scientifica di settore, per individuare eventuali mineralizzazioni non rilevate contenenti materie prime critiche e minerali vettori di materie prime critiche e pubblica, nelle more della Carta mineraria di cui al comma 7, una prima mappa accessibile al pubblico.

Il comma 9 prevede lo stanziamento di 3,5 milioni di euro complessivi così ripartiti:

- quanto a 500.000 mila euro per l'anno 2024;
- quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2025.

Le somme sono destinate alla elaborazione di una serie di campagne di analisi che devono essere svolte sul territorio nazionale e che comportano costi relazionati alle diverse metodologie di intervento e alle difficoltà logistiche dei luoghi. Scopo della ricerca di base è quello di individuare le aree più promettenti dal punto di vista minerario e di fornire indicazioni di massima sul potenziale minerario (minerali presenti, tenori e stime dei volumi). Queste aree dovrebbero essere aperte a progetti di ricerca mineraria operativa, solitamente molto onerosi, a carico delle compagnie minerarie. Le predette somme sono, altresì, destinate, come esplicitamente richiesto anche dal regolamento EU, Art. 19, comma 2e), alle attività necessarie per il recupero, la validazione e la rielaborazione dei dati esistenti. Sulla base dell'analisi del pregresso saranno individuate le aree da sottoporre ad approfondimenti tramite specifici lavori di campo, da remoto, e con campagne analitiche. Nonostante i costi possano essere molto diversi da zona a zona, si stima un costo medio per singola area di circa 150.000 €. Restano comunque esclusi i sondaggi profondi la cui necessità sarà valutata caso per caso.

In sintesi, il programma sarà composto:

- Analisi e rielaborazione dei dati pregressi ed inserimento del DB Minerario nazionale gestito da ISPRA
- Prima identificazione ragionata delle aree promettenti dal punto di vista della presenza di Materie prime Critiche e Strategiche, a cura del CTS
- Approfondimenti su circa 40 aree con tecniche non invasive tramite:
 - Rilevamento geologico-minerario: Lavoro di campo per cartografare tipi di rocce, strutture, zone di alterazione e minerali presenti, tramite l'utilizzo anche di spettrometri portatili e indirizzati da analisi da remoto
 - Campionamento Geochimico: Raccolta di campioni di suolo, sedimenti fluviali e rocce per analisi del contenuto mineralogico
 - Indagini Geofisiche: Indagini non invasive utilizzando metodi magnetici, gravimetrici o elettromagnetici per mappare le caratteristiche del sottosuolo.
 - Telerilevamento ed altre tecniche (es. raggi cosmici): Utilizzo di immagini satellitari per identificare firme spettrali dei minerali e caratteristiche geologico-strutturali da remoto. Analisi ottiche, multispettrali ed iperspettrali. Sperimentazioni con particelle cosmiche (muoni).



Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro per l'anno 2025, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.”

L'articolo 11 prevede al **primo comma** che il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede al monitoraggio delle catene del valore strategiche, alla misurazione del fabbisogno nazionale e alla conduzione di prove di stress. **Il comma 2** istituisce presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono definite la tipologia di dati che le imprese individuate ai sensi del comma 3 trasmettono al Registro, le eventuali esenzioni, nonché i tempi e ogni altra modalità necessaria a garantire l'operatività del Registro. Al Registro sono trasmessi, altresì, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi alle importazioni ed esportazioni di materie prime critiche strategiche e di rottami **metallici**, secondo le modalità e i tempi indicati nel decreto di cui al comma 2. A tale compito l'Agenzia provvede con le risorse umane strumentali disponibili a legislazione vigente. **Il comma 3** prevede che con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuate le imprese che operano in settori strategici, di cui all'art. 24 del Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024. Infine il comma 4 per l'istituzione del Registro è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 e 200.000 mila euro a decorrere dal 2026. Ai relativi oneri si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy che reca le occorrenti disponibilità di bilancio.

La spesa prevista per il 2025 pari a 1 milione di euro tiene conto delle seguenti voci:

- quanto a euro 600.000 per la progettazione e l'acquisto delle soluzioni IT e dei relativi applicativi, incluso l'utilizzo di infrastruttura cloud per l'istituzione del Registro. Le stime tengono conto di quanto previsto dagli accordi quadro CONSIP, in settori analoghi.
- quanto a euro 400.000 mila euro per l'acquisto di data base gestiti da soggetti privati specializzati nei settori, ovvero la stipula di convenzioni con i titolari delle predette base dati.

La spesa prevista a decorrere dal 2026 pari a 200.000 mila euro è funzionale alla manutenzione e alla gestione ordinaria del Registro.

L'articolo 12 prevede una disciplina più celere con termini ridotti anche per la risoluzione delle controversie dinanzi al Tribunale amministrativo regionale relativamente alle procedure per il riconoscimento, il rilascio dei permessi, autorizzazioni, concessioni dei progetti strategici, estendendo quindi l'applicazione della norma di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 16 giugno 2022 che concerne i giudizi connessi ad interventi finanziati con risorse PNRR. Si tratta di una disposizione ordinamentale che non implica maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'articolo 13, apporta, **al comma 1**, delle modifiche all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 relativo al Fondo nazionale del made in Italy. In particolare, **alla lettera a)** tra gli obiettivi che devono essere perseguiti tramite il Fondo si prevede il supporto anche con riferimento alle attività di estrazione e trasformazione delle materie prime critiche.

Con la lettera b) si **modifica** il comma 2 prevedendo che il Fondo possa essere progressivamente incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni (all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), per un importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità pubbliche complessive dello stesso, con riferimento agli impegni di sottoscrizione o investimento a livello dei fondi, veicoli e imprese target, effettuati con le risorse del Fondo.

Con la lett. c) si prevede che i soggetti gestori possano essere più di uno ciò al fine di assicurare una particolare specializzazione degli stessi di cui almeno uno, in house, specializzato in mining **chiarendo** che il limite di spesa per il pagamento delle commissioni dei predetti gestori è pari, comunque, a 2.500.000 euro annui "complessivi".

Gli interventi apportati contengono modifiche di carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Quanto alla modifica prevista dalla lett. c) che consente di individuare più soggetti gestori del Fondo, la stessa non comporta ulteriori oneri a carico dello Stato, considerato che è stabilito che il limite complessivo per il pagamento delle commissioni ai predetti gestori rimane quello originariamente previsto pari a 2.500.000 euro di annui, a valere sulle risorse del Fondo.

Il comma 2 introduce delle modifiche alla norma in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui all'art. 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, aggiungendo un ulteriore comma che prevede che la società di gestione del risparmio di cui al comma 1 possa costituire fondi per i fini e le funzioni dell'articolo 4 della legge 206 del 2023. Si precisa, inoltre, che i fondi, nell'operatività immobiliare, possono investire, direttamente o indirettamente, in a) asset immobiliari anche pubblici o assegnati in concessione, nonché b) in strumenti di rischio emessi da società di cui alla lettera a) il cui rendimento è collegato a beni e diritti immobiliari strumentali, anche derivanti da concessione, che siano stati trasferiti dai predetti fondi, successivamente alla valorizzazione per il mercato. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nel momento in cui definisce ulteriormente gli ambiti e i criteri di investimento che possono orientare l'azione dei Fondi - istituiti ai sensi dell'art. 33 del decreto legge n. 98/2011 – quale, nello specifico i settori individuati dall'art. 4 della legge sul made in Italy. La disposizione ha carattere ordinamentale avendo la funzione di coordinare due disposizioni e conseguentemente non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 14 dispone la modifica dell'art. 30 del decreto-legge n. 21 del 2022. Più precisamente, al primo comma, alla lettera a) *sostituisce il riferimento ai metalli ferrosi con quello generale ai rottami metallici, inserendo i relativi codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87, la cui esportazione fuori dall'Unione europea è soggetta all'obbligo di notifica. Infatti, i rottami di metalli ferrosi e non ferrosi sono gravati dai medesimi problemi di approvvigionamento sul territorio nazionale e sono ugualmente strategici per gli obiettivi di decarbonizzazione e circolarità dell'economia fissati dall'UE e nello stesso modo costituiscono una fornitura essenziale per la manifattura nazionale. Pertanto, la norma non ha effetti negativi per la finanza pubblica e potrebbe generare un maggior gettito in forza dell'estensione oggettiva della fattispecie sanzionata dall'articolo 30, comma 3, del medesimo DL n. 21/2022.*



La lettera a-bis) prevede, al comma 1 del citato DL n. 21/2022, che con il procedimento di cui al primo periodo del medesimo comma, possano essere individuate quantità diverse per i rottami metallici, in deroga a quelle previste per i rottami ferrosi, che devono essere oggetto di notifica.

La lett. b) prevede l'istituzione di un tavolo tecnico permanente presso il MAECI per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale. Il Tavolo permanente è composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle imprese e del made in Italy, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché delle associazioni di categoria di volta in volta interessate. La lettera b) non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto dell'espressa esclusione per i componenti del citato tavolo di compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.

L'articolo 14-bis riguarda l'approvvigionamento delle materie prime necessarie alle filiere produttive che esulano dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1252.

Il comma 1 prevede che il CITE, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, possa dichiarare specifici "progetti minerari" - riferiti alle materie sopra individuate - di interesse strategico nazionale al fine di applicare agli stessi una procedura di "fast track" – individuando tempi procedurali definiti e poteri sostitutivi in caso di ritardo o inadempimento da parte delle amministrazioni titolari – per il rilascio dei titoli abilitativi. Sul punto occorre chiarire che la competenza al rilascio dei predetti titoli rimane in capo alle Regioni, che provvedono nell'ambito dei poteri previsti dal DPR n. 382/1994 e, dunque, nell'ambito delle competenze che sono già attribuite alle stesse in materia di concessioni minerarie e senza che ciò determini, in alcun modo, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Occorre precisare che la disposizione è destinata ad interessare un numero estremamente esiguo di ipotesi (si tratta, di fatto, di non più di 1 o 2 progetti).

Il comma 2 si limita a individuare i criteri di cui occorre tenere conto ai fini della valutazione sulla strategicità del progetto (quali, a titolo esemplificativo, l'effettiva sussistenza di un fabbisogno nazionale della materia prima individuata, l'estensione e la rilevanza del progetto). Si tratta di norme a carattere procedurale, prive di effetti per la finanza pubblica.

Il comma 3, al fine di accelerare la procedura di rilascio dei titoli autorizzativi, si limita a individuare i termini massimi di durata dei relativi procedimenti, allineandoli a quanto già previsto per le materie prime critiche strategiche. Dunque, il richiamo agli articoli 3, comma 3, e 4, comma 3 e 5, comma 2 è limitato alla durata massima dei procedimenti in considerazione del fatto, come chiarito sopra, che l'iter procedimentale sarà quello previsto dal DPR n. 382/1994 che costituisce la normativa statale di riferimento in materia di attività mineraria. La disposizione ha sul punto un carattere ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 disciplina gli eventuali poteri sostitutivi, prevedendo che, in caso di inerzia delle Regioni al rilascio dei titoli abilitativi nei termini indicati, il Comitato tecnico – su segnalazione del proponente il progetto – provveda ad inviare all'amministrazione competente una diffida e che, in caso di perdurante inerzia, lo stesso Comitato trasmetta gli atti al punto di contatto che esercita i poteri sostitutivi. Di fatto, in caso di perdurante inerzia la competenza dalle Regioni passa allo



Stato e, in particolare, al Ministero competente ossia, sostanzialmente, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (per quanto riguarda l'estrazione e il riciclaggio). Si tratta, comunque, di un'ipotesi di esercizio del potere sostitutivo del tutto residuale e, ad ogni modo, che il Mase potrà esercitare nell'ambito delle competenze che già sono attribuite al predetto Ministero con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla clausola di invarianza di cui al successivo comma 5.

Ai sensi del comma 6, ai progetti di cui al presente articolo si applicano, integralmente, l'articolo 8 (che prevede anche per questa tipologia di progetti l'applicazione dell'aliquota ivi prevista) e l'articolo 12 del presente decreto (che prevede le misure di accelerazione dei giudizi in materia). Pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 15 modifica l'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al fine di chiarire che il CITE, nell'ambito dei compiti assegnati, deve approvare anche il Programma nazionale di esplorazione di cui all'articolo 10 del presente decreto *sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano interessate*, e coordinare la disposizione con quanto previsto dal decreto. **La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

L'articolo 16, al comma 1, lettera a), apporta modifiche all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136, relativo alla "realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, ivi comprese l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7 e 8 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175", autorizzando, per l'anno 2024, la spesa nel limite massimo di 2.525 milioni di euro.

Ai relativi oneri, pari a 2.525 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante uno o più versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) emanato il 1 settembre 2023 ha previsto l'acquisizione da parte del Ministero di una quota di partecipazione, tra l'altro, di minoranza compresa fra il 15 e il 20 per cento del capitale di NetCo, nel limite massimo di risorse di 2.200 milioni, società che acquisterà la rete fissa di telecomunicazioni da TIM e di una partecipazione di controllo del capitale di Telecom Italia Sparkle, società attiva nelle infrastrutture di trasmissione internazionale di voce e dati.

Dati i tempi di esecuzione dell'operazione, si rende necessario che le somme individuate nella disposizione normativa, si rendano disponibili per l'anno 2024.

Il **comma 1, lettera b)** dell'articolo in esame, introduce il comma 1-bis, all'articolo 13-bis del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104. La finalità dell'introduzione di tale comma è quella di fornire certezza giuridica e stabilire un quadro normativo coerente con il settore di operatività, trattandosi di operazioni attinenti a società di rilievo strategico che operano sul mercato.



Si rende pertanto necessario prevedere l'applicazione delle norme di diritto comune per consentire l'operatività a condizioni simmetriche a qualunque altro operatore sul mercato, trattandosi di settori strategici.

L'articolo 17 disciplina l'entrata in vigore del decreto.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

1 AGO. 2024



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



Conversione in Legge del Decreto-Legge 25 giugno 2024, n. 84
 "Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico"
 (milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto				
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2027
4	7-bis		Assunzione a tempo indeterminato di un contingente di venti unità di personale, da inquadrare nell'area dei funzionari, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	S	C	0,3	1,0	1,0	1,0	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4	7-bis		Assunzione a tempo indeterminato di un contingente di venti unità di personale, da inquadrare nell'area dei funzionari, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - effetti riflessi	E	TC					0,2	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5
4	7-bis		Assunzione a tempo indeterminato di un contingente di venti unità di personale, da inquadrare nell'area dei funzionari, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - buoni pasto	S	C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	7-bis		Assunzione a tempo indeterminato di un contingente di venti unità di personale, da inquadrare nell'area dei funzionari, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - procedure concorsuali	S	C	0,1				0,1				0,1		
4	7-bis		Assunzione a tempo indeterminato di un contingente di venti unità di personale, da inquadrare nell'area dei funzionari, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - funzionamento	S	C	0,0				0,0				0,0		
4	7-ter		Riduzione Tabella A - MASE	S	C	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0	-0,5	-1,0	-1,0	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
6	7		Assunzione di 10 funzionari presso il MIMIT per svolgere le funzioni di segreteria tecnica del Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche - personale	S	C	0,2	0,5	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5
6	7		Assunzione di 10 funzionari presso il MIMIT per svolgere le funzioni di segreteria tecnica del Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche - effetti riflessi	E	TC					0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
6	7		Assunzione di 10 funzionari presso il MIMIT per svolgere le funzioni di segreteria tecnica del Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche - buoni pasto	S	C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	8		Riduzione Tabella A - MIMIT	S	C	-0,2	-0,5	-0,5	-0,5	-0,2	-0,5	-0,5	-0,2	-0,5	-0,5	-0,5
10	9		Risorse da destinare all'elaborazione e all'attuazione del Programma Nazionale di Esplorazione da parte dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) - Servizio Geologico d'Italia	S	C	0,5	3,0	3,0	3,0	0,5	3,0	3,0	0,5	3,0	3,0	3,0
10	9		Utilizzo delle risorse destinate allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, di cui all'art. 6, c. 17, del D.Lgs.152/2006	S	C	-0,5	-3,0	-3,0	-3,0	-0,5	-3,0	-3,0	-0,5	-3,0	-3,0	-3,0
11	4		Istituzione e implementazione del Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategico	S	C		1,0	0,2	0,2		1,0	0,2	0,2	1,0	0,2	0,2



Conversione in Legge del Decreto-Legge 25 giugno 2024, n. 84
 "Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di Interesse strategico"
 (milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto						
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
11	4		Riduzione Tabella A - MIMIT	S	C		-1,0	-0,2	-0,2		-1,0	-0,2	-0,2		-1,0	-0,2	-0,2	
16	1	a)	Risorse da destinare al finanziamento di operazioni attinenti a società di rilievo strategico (acquisto, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di una partecipazione di minoranza al capitale della società NetCo e di una partecipazione di controllo nel capitale di Telecom Italia Sparkle)	S	K	2.525,0				2.525,0								
16	1	a)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato di somme di cui all'art. 27, c. 17, del D.L. 34/2020 (Patrimonio Destinato), iscritta in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze	E	EXT	2.525,0												
16	1	a)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato di somme di cui all'art. 27, c. 17, del D.L. 34/2020 (Patrimonio Destinato), iscritta in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze	S	K					-2.525,0								
Entrate						2.525,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,7	0,7	0,3	0,7	0,7	0,7	
Spese						2.525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO						0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,7	0,7	0,3	0,7	0,7	0,7	